

AFFIDAMENTO ESCLUSIVO

LA LEGGE AMMETTE DEROGA ALL’AFFIDO CONDIVISO



L'affidamento esclusivo è consentito esclusivamente nei casi in cui **uno dei genitori manifesti carenza o inidoneità educativa o comunque assuma condotte tali da rendere l'affido condiviso pregiudizievole e contrario all'interesse esclusivo del minore**



Il provvedimento può sempre essere modificato previo ricorso al Tribunale.



Il giudice deve determinare i tempi e le modalità di incontro della prole con il genitore non affidatario.

QUALI CONSEGUENZE

Seppur venga limitato l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo al genitore non affidatario, egli/ella mantiene sempre il diritto adottare, insieme all'altro genitore, le decisioni di maggiore importanza per i figli e deve contribuire al loro mantenimento.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
Art 337 *quater* c.c.